

# COMUNE DI GANDOSSO

(prov. di Bergamo)

## VARIANTE N. 1 AL PGT

AI SENSI DELLA L.R.12/2005

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS**

Data: **NOV 2013**

Aggiorn.:

**RAPPORTO PRELIMINARE**

Aggiorn.:

Scala:

Tav. n.

**A**

Adozione:

Approvazione:

Timbro e firma progettisti

Il Sindaco

Il Segretario comunale

**ARCHITETTO  
colleoni angelo**

via b. palazzo n. 8  
24100 bergamo  
telefono 035/238888  
fax. 035/238888

iscrizione albo n. 826



**Lucio Fiorina - architetto  
Marcello Fiorina - ingegnere**

Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria  
Sede in via pignolo 5, Bergamo - tel 035-218094 - fax 035-270308  
www.studiofiorina.com - Email info@studiofiorina.com

PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

(Valutazione Ambientale Strategica)

*(Art. 6, comma 3, D.Lgs. 114/98 – DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007 –*

*DGRL n.IX/761 del 10.11.2010)*

**COMUNE DI GANDOSSO**

**VARIANTE N. 1 AL PGT**

**RAPPORTO PRELIMINARE**

**INDICE GENERALE:**

**RAPPORTO PRELIMINARE**

**1 Premessa**

**2. Descrizione generale dell'area oggetto di intervento e sue relazioni con gli strumenti di pianificazione sovraordinata**

- 2.1 Vincoli paesaggistici e monumentali
- 2.2 RER (Rete Ecologica Regionale)
- 2.3 Il PTCP della Provincia di Bergamo
- 2.4 Componente geologica

**3 Le previsioni urbanistiche del Piano di Governo del Territorio vigente e la proposta di variante.**

**4. Il procedimento di verifica di assoggettamento della variante al PGT alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

**5. La valutazione di dettaglio della matrice ambientale e territoriale**

**6. Le componenti territoriali e gli elementi sensibili e vulnerabili: verifica degli impatti**

- A - Acque Sotterranee e Superficiali
- B - Flora e Fauna, Rete Ecologica
- C – Rumore
- D – Aria
- E – Difesa del Suolo
- F – Consumo di Suolo
- G – Mobilità
- H – Sistema Urbano, Patrimonio Culturale, Paesaggio
- I – Economia locale
- L – Popolazione
- M – Sistema dei servizi

**7. La Matrice di impatto delle azioni e valutazione complessiva dell'intervento – conclusioni**

## 1. Premessa

Il presente "Rapporto preliminare", è stato predisposto secondo le procedure normative definite dal punto 5.7 della DCRL n.VIII/351 del 13.03.2007, dall'Allegato 1 della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 (Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971), e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836: *"Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole"* ed ha finalità di analizzare le potenziali ricadute ambientali correlate agli interventi previsti dalla Variante N. 1 al PGT del Comune di Gandosso. La variante in oggetto introduce alcune modifiche al Piano delle Regole del PGT vigente.

Con riferimento alla DGR 25 luglio 2012 - n. 3836, la presente variante al PGT deve essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS in quanto costituisce variante al Piano delle Regole non rientrante nei casi di automatica esclusione del procedimento di verifica così come definiti dal comma 2.3 dell'allegato 1U della DGR in oggetto.

## **2. Descrizione generale delle aree oggetto di intervento e relazione con gli strumenti di pianificazione sovraordinata**

La proposta di variante al PGT interessa due macroambiti definiti dal Piano delle Regole Vigente:

- L'edificato sparso in zona agricola
- I nuclei di antica formazione

Questi ambiti sono attualmente già normati dal PGT, attraverso però una normativa molto generica, che la variante n.1 intende migliorare specificandola nei contenuti.


Sono tuttavia ambiti che non sono identificabili in un'areale ben specifico di piano, ma, specialmente nel caso degli edifici isolati in ambito agricolo, interessano in modo puntuale molte zone del territorio comunale.

Per questo motivo di seguito si riportano gli estratti delle componenti ambientali e paesaggistiche dell'analisi territoriale estese all'intero confine comunale.

### **2.1 Vincoli paesaggistici e monumentali**

Dall'estratto della tavola dei vincoli del PGT che segue, si riconoscono i principali vincoli insistenti sul territorio comunale ed interessanti gli ambiti di variante:

- sistema del paesaggio: vincolo ambiti di rispetto dai fiumi e dai laghi art. 142 lett. c) D.lgs 42/2004
- sistema del paesaggio: vincolo di rispetto boschi e foreste art. 142 lett. g) D.lgs 42/2004
- sistema del paesaggio: ambiti di elevata naturalità (400 mt. Slm) art. 17 PTPR
- sistema urbano: vincolo rispetto cimiteriale art. 57 DPR 285/1990
- sistema urbano: perimetro centro abitato art. 4 Dlgs 285/1992 (Codice della strada)
- sistema urbano: perimetro centro edificato art. 18 L. 865/1971




-  CONFINE COMUNALE
-  PERIMETRO DEL CENTRO EDIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 865/71 art. 18
-  DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO  
D.lgs 285/1992 ART. 4  
NUOVO CODICE STRADALE
-  ZONE A VINCOLO IDROGEOLOGICO  
LEGGE 30-10-1923 n.3267
-  VINCOLO CIMITERIALE  
D.P.R 285/1990 art. 57
-  TERRITORI COPERTI DA FORESTE  
E DA BOSCHI  
D.lgs 42/2004 - Art. 142 lettera g
-  AMBITI DI RISPETTO DAI FIUMI  
D.lgs. 42/2004 - art. 142, lettera c
-  VINCOLO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO  
ART.17 PTR (AMBITI DI ELEVATA NATRALITA')

## **2.2 RER (Rete Ecologica Regionale)**

Il comune di Gandosso fa parte del settore 111 della RER, denominato “Val Cavallina e lago di Endine”.

Nelle pagine seguenti si riportano le indicazioni relative al Rete Ecologica Regionale ed il repertorio con le specifiche indicazioni circa le tutele da porre in essere per gli ambiti interessati da eventuali interventi di trasformazione territoriale che potrebbero interferire con la Rete Ecologica. Con un cerchio rosso è indicato il Comune di Gandosso.

Dalla lettura della cartografia si evince che Gandosso è interessato solo da elementi di secondo livello della RER ed è totalmente esterno sia a corridoi regionali primari sia a varchi.



## RETE ECOLOGICA REGIONALE ALPI E PREALPI

<b>CODICE SETTORE:</b>	110-111
<b>NOME SETTORE:</b>	VAL CAVALLINA E LAGO DI ENDINE

**Province:** BG

### DESCRIZIONE GENERALE

Area prealpina al limite della Pianura padana, che interessa in parte i tratti inferiori della Val Seriana e della Val Cavallina e, per il foglio 111, la parte meridionale del Lago d'Iseo. L'area del foglio 110 è compresa per circa il 35 % nell'Area Prioritaria per la Biodiversità "Monte Torrezzo e Monte Bronzone"; per circa il 20% nell'AP Monti Misma-Pranzà e Altino e per meno del 10% nell'AP "Orobic". Il foglio 111 è interessato dall'AP Lago d'Iseo. All'esterno delle AAPP, la superficie di aree con vegetazione naturale e con aree aperte di origini antropiche di elevato valore naturalistico è molto limitata. Le aree della parte montuosa sono ricoperte prevalentemente da boschi di latifoglie, molti dei quali di neoformazione e derivanti dall'abbandono delle tradizionali attività agricole e pastorali. Lo stato di conservazione dei boschi è molto variabile e accanto ad esempi di formazioni disetanee e ben strutturate si incontrano vaste estensioni di cedui in cattivo stato di gestione. Sono presenti, inoltre, aree prative di rilevante interesse naturalistico che, però, sono in fase di regresso in seguito all'abbandono delle pratiche tradizionali del pascolo e dello sfalcio. Questo comporta una perdita di habitat importanti per le specie delle aree aperte, fra le quali si annoverano specie vegetali endemiche della fascia prealpina. Sono presenti specie floristiche e di invertebrati, tra le quali si annoverano alcuni endemismi. Le comunità animali comprendono specie di Anfibi, Rettili e Mammiferi incluse negli allegati II e/o IV della Direttiva Habitat, fra i quali l'Ululone dal ventre giallo. Il Lago di Endine è sede di un importante fenomeno di migrazione riproduttiva degli Anfibi, con il quale interferisce negativamente la circolazione stradale.

Dal punto di vista ornitologico sono da segnalare le nidificazioni di Biancone, Pellegrino, Re di quaglie, Gufo reale, Assiolo, Succiacapre, Calandro, Occhiocotto, Averla piccola, Ortolano e Zigolo giallo.

L'area è d'importanza regionale per la popolazione di Re di quaglie e una delle più importanti popolazioni a scala regionale di Gufo reale. È di particolare importanza ornitologica l'area a cavallo dei Laghi di Iseo ed Endine, caratterizzata da prati montani a sfalcio, pascoli estensivi, faggeta e boschi misti con locale abbondanza di pareti rocciose. Per gli aspetti erpetologici, l'area è di particolare rilevanza per la presenza di una notevole varietà di ambienti: i) lacustri, legati ai due bacini gemelli del Lago di Endine e Lago di Piangaiano che se pur di ridotte dimensioni presentano ambienti perilaquali in buono stato di conservazione quali ad esempio i canneti a cannuccia di palude; ii) boschi mesofili a dominanza carpino nero, roverella e orniello sui versanti del Monte Torrezzo e del Monte Ballerino, che ospitano la maggiore popolazione lombarda di *Bufo bufo* (25.000 individui censiti nel 2003) e una ricca associazione batracologica comprendente *Rana latastei*.

L'area presenta infine numerosi torrenti in buono stato di conservazione, che ospitano tra le più importanti popolazioni lombarde di Gambero di fiume.

I fondovalle sono affetti da urbanizzazione molto diffusa, con evidente tendenza allo "sprawl". La connettività ecologica è molto compromessa a causa di alcune infrastrutture lineari e delle aree urbanizzate del fondovalle.

La presente scheda tratta del settore alpino e prealpino della RER. Per quanto concerne il settore Pianura Padana e Oltrepò Pavese si rimanda alla scheda del settore 111 della RER planiziale.

### ELEMENTI DI TUTELA

**SIC - Siti di Importanza Comunitaria:** IT2060016 Valpredina e Misma; IT2060010 Valle del Freddo; IT2070024 Torbiere del Sebino.

**ZPS – Zone di Protezione Speciale:** IT2070020 Torbiere del Sebino

**Parchi Regionali:** -

**Riserve Naturali Regionali/Statali:** RNR Valle del Freddo;

**Monumenti Naturali Regionali:** -

**Aree di Rilevanza Ambientale:** ARA Endine, ARA Corso superiore del fiume Serio.

**PLIS:** Parco del Lago di Endine; Parco dell'Alto Sebino; Parco del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli; Parco delle Valli d'Argon.

**Altro:** Area di Rilevanza Erpetologica - ARE ITA017LOM003

**ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA**

**Elementi primari**

**Corridoi primari:** Fiume Serio (Corridoio primario a alta antropizzazione)

**Elementi di primo livello** compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi: Bogliani *et al.*, 2009. *Aree Prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde*. FLA e Regione Lombardia): 60 Orobie, 59 Monti Misma, Pranzè e Altino e 72 Lago d'Iseo.

**Altri elementi di primo livello:** Area compresa fra il Lago di Endine e il fiume Serio attraverso la Valle Rossa; Area compresa fra le Aree prioritarie 60 e 55.

**Elementi di secondo livello**

**Aree importanti per la biodiversità** esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani *et al.*, 2009. *Aree Prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde*. FLA e Regione Lombardia): -

**Altri elementi di secondo livello:** gran parte del restante territorio non urbanizzato.

**INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE**

Vedi PTR del 31/10/2007, pag. 33, paragrafo "Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 1, 10, 14, 17, 19)", per indicazioni generali.

Questo territorio presenta pochi elementi che agiscono come agenti di forte frammentazione, almeno rispetto alla matrice agricola e forestale, localizzati nei fondovalle. Occorre evitare le lo "sprowl" arrivi a occludere la connettività trasversale.

Il reticolo idrografico dei torrenti in ambito Alpino e Prealpino contiene gli elementi fondamentali della rete ecologica, che svolgono funzioni insostituibili per il mantenimento della connettività ecologica. Pertanto, occorre evitare alterazioni degli alvei e, invece, attivare azioni di ripristino della funzionalità ecologica fluviale, fatte salve le indifferibili esigenze di protezione di centri abitati.

**1) Elementi primari:**

*60 Orobie:* conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone a prato e pascolo, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; mantenimento del flusso d'acqua nel reticolo di corsi d'acqua, conservazione e consolidamento delle piccole aree palustri residue. Il mantenimento della destinazione agricola del territorio e la conservazione delle formazioni naturaliformi sarebbero misure sufficienti a garantire la permanenza di valori naturalistici rilevanti. Va vista con sfavore la tendenza a mettere in atto misure di conversione degli spazi aperti in aree boschi, attuata attraverso rimboschimenti che portano alla perdita di habitat importanti per specie caratteristiche. La parziale canalizzazione dei corsi d'acqua, laddove non necessaria per motivi di sicurezza, dev'essere sconsigliata.

*59 Monti Misma, Pranzè e Altino:* conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone a prato e pascolo, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; ripristino di un normale flusso d'acqua nel reticolo di corsi d'acqua, dismissione delle prese d'acqua non indispensabili per l'approvvigionamento delle abitazioni non servite da acquedotti; conservazione e consolidamento delle piccole aree palustri residue. Va vista con sfavore la

tendenza a mettere in atto misure di conversione degli spazi aperti in aree boschive, attuata attraverso rimboschimenti che portano alla perdita di habitat importanti per specie caratteristiche.

*Varchi:* -

**2) Elementi di secondo livello:** il mantenimento della destinazione agricola del territorio e la conservazione delle formazioni naturaliformi sono misure sufficienti a garantire la permanenza della funzionalità ecologica del territorio. Il reticolo idrografico dei torrenti in ambito Alpino e Prealpino contiene gli elementi fondamentali della rete ecologica, che svolgono funzioni insostituibili per il mantenimento della connettività ecologica. Pertanto, occorre evitare alterazioni degli alvei e, invece, attivare azioni di ripristino della funzionalità ecologica fluviale, fatte salve le indifferibili esigenze di protezione di centri abitati. Evitare che lo “sprowl” arrivi a occludere ulteriormente la connettività trasversale. L’ulteriore artificializzazione dei corsi d’acqua, laddove non necessaria per motivi di sicurezza, dev’essere sconsigliata.

**3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica**

*Superfici urbanizzate:* favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione urbana;

*Infrastrutture lineari:* prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale.

**CRITICITA’**

Vedi PTR 11.12.2007, per indicazioni generali.


Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari.

- a) **Infrastrutture lineari:** SP della Val Seriana; SS 42 della Val Cavallina;
- b) **Urbanizzato:** prevalentemente lungo il fondovalle della Val Seriana e della Val Cavallina;
- c) **Cave, discariche e altre aree degradate:** nel settore sono presenti alcune cave. Necessario il ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione.

### **2.3 Il PTCP della Provincia di Bergamo**

Il PTCP della Provincia di Bergamo è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 40 del 22 aprile 2004. Persegue finalità di valorizzazione paesistica, di tutela dell'ambiente, di supporto allo sviluppo economico e all'identità culturale e sociale di ciascun ambito territoriale, di miglioramento qualitativo del sistema insediativo e infrastrutturale. Il Piano è stato elaborato e approvato ai sensi della L.r. n. 1/2000 ed è pertanto in corso il suo adeguamento alla legge regionale di governo del territorio (L.r. n. 12/2005).

Segue l'estratto della carta E.4.4I "Organizzazione del territorio e sistemi insediativi" del PTCP con individuato l'ambito di variante.



**SISTEMI INSEDIATIVI**

-  Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente (sono comprese anche le aree per urbanizzazioni primarie e secondarie)
-  Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 33)
-  Centri storici (art. 91)
-  Insediamenti produttivi di interesse provinciale di completamento olo nuovo impianto (art. 95)
-  Insediamenti produttivi di interesse provinciale di completamento olo riqualificazione (art. 95)
-  Aree per attrezzature e servizi di interesse provinciale (esclusa le localizzazioni da individuarsi nel Piano di Settore) (art. 101)
-  Aree finalizzate precipuamente all'attività agricola (art. 92)
-  Centri intermodali primari (art. 88)

**SISTEMA DELLA MOBILITA'**


-  Autostrade esistenti
-  Autostrade di previsione
-  Conessioni autostradali aperte al traffico locale di previsione
-  Strade primarie esistenti
-  Strade primarie di previsione
-  Viabilità intercentro esistente
-  Viabilità intercentro di previsione
-  Viabilità intervalle esistente
-  Viabilità intervalle di previsione
-  Trazzi viari in galleria esistenti
-  Trazzi viari in galleria di previsione
-  Svincoli autostradali
-  Linee ferroviarie esistenti
-  Linee ferroviarie di previsione
-  Linee ferroviarie ad Alta Capacità
-  Linee tramviarie di previsione
-  Funivia esistenti
-  Funivia di previsione
-  Rete delle ciclovie
-  Aeroporti e eliporti

**SISTEMA DEL VERDE**

-  Corridoi di elevato valore naturalistico e paesistico (art. 54)
-  Versanti boschi (art. 57)
-  Aree montane di alta quota (art. 55, 56)
-  Aree di valorizzazione, riqualificazione olo progettazione paesistica (art. 60)
-  Aree agricole con finalità di protezione e conservazione (art. 65)
-  Passaggio montano debolmente antropizzato (art. 58)
-  Passaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi (art. 58)
-  Versanti delle zone collinari e pedemontane (art. 59)
-  Aree di opportuna lettura di P.L.I.S. (art. 71)
-  Aree verdi previste dalla pianificazione locale e confermate come elementi di rilevanza paesistica (art. 67)
-  Laghi e corsi d'acqua
-  Parco del Colle di Bergamo individuato dagli atti di approvazione di P.T.C.
-  Aree dei Parchi futuri individuati dalle leggi legislative e atti di approvazione di P.T.C.
-  Perimetro del Parco della Orobica Bergamasca individuato dalle leggi legislative
-  Perimetro ambiti soggetti al Piano Cave vigente (art. 75)
-  Perimetro della zona critica di Bergamo per la qualità dell'aria (art. 99)

## 2.4 Componente geologica

Di seguito si riporta la tavola della fattibilità geologica del PGT vigente.



### LEGENDA

-  Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni
-  Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni
-  Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
-  Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni
-  Area con fattore di amplificazione superiore al valore soglia comunale per  $t = 0.1-0.5$  s

### **3. Le previsioni urbanistiche del Piano di Governo del Territorio vigente e la proposta di variante**

La proposta di variante al PGT interessa, come detto, due macroambiti definiti dal Piano delle Regole Vigente:

- L'edificato sparso in zona agricola
- I nuclei di antica formazione

Questi ambiti sono attualmente già normati dal PGT, attraverso però una normativa molto generica.

Per l'edificato sparso in ambito agricolo il Piano delle Regole indica per ciascun edificio la possibilità o meno di modificarne l'attuale destinazione d'uso e gli eventuali ampliamenti volumetrici ammessi, con interventi realizzabili anche da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli tradizionali.

La presente variante invece, ha condotto un approfondito censimento di tutti questi edifici, realizzando una dettagliata schedatura tecnica per ciascuno di essi. La scheda tecnica riporta, oltre alle principali caratteristiche dimensionali e morfologico percettive dell'immobile in studio, anche un rilievo fotografico e, nella sua parte prescrittiva, le previsioni in merito alla possibilità o meno di modificarne la destinazione d'uso, gli interventi edilizi e gli eventuali incrementi volumetrici ammessi. La prescrizione normativa viene così ad essere formulata a seguito di un'attenta valutazione dello stato di fatto dell'immobile e delle sue effettive potenzialità. La scelta è inoltre operata al fine di garantire un effettivo presidio territoriale alla vasta porzione di territorio comunale a destinazione agricola e forestale non priva di problematiche idrogeologiche che necessitano di continua ed attenta sorveglianza.

L'analisi dell'edificato nei nuclei di antica formazione ha in primo luogo definito le unità minime di rilevamento, intese come unità tipologiche con medesime caratteristiche morfologiche e percettive, e di intervento, intese come unità minime da porre alla base di ogni singolo progetto di intervento.

Per ogni unità minima di rilevamento è stata predisposta un'apposita schedatura tecnica contenente oltre ai dati dimensionali dell'immobile, informazioni circa le sue principali caratteristiche morfologiche e percettive, la condizione di degrado e le funzioni attualmente in essere.

La schedatura mette in evidenza anche eventuali elementi meritevoli di un'attenta conservazione e valorizzazione.

La scheda si completa con una parte prescrittiva che definisce, per ciascuna unità minima, il grado di intervento ammesso, descritto all'interno di una nuova normativa tecnica integrativa a quella allegata al Piano delle Regole Vigente.

Sono quindi state predisposte apposite tavole tematiche descrittive sia della componente di rilievo dello studio che di quella progettuale.

E' stato infine predisposto un abaco degli elementi architettonici tipici della zona in studio, che dovrà essere usato come termine di riferimento per tutti gli interventi edilizi di riqualificazione edilizia previsti all'interno dei nuclei di antica formazione.

Attraverso questa procedura sarà quindi possibile evitare il ricorso ai Piani di recupero per tutti gli interventi all'interno del centro storico, così come attualmente previsto dal PGT vigente.

Irrilevante risulta la variazione del peso insediativo di piano.

Pertanto già da una prima valutazione, si può ritenere come la presente variante non induca alcun effetto negativo sull'ambiente, ma al contrario ponga le basi per una più attenta e consapevole gestione del territorio.

#### **4. Il procedimento di verifica di assoggettamento della variante al PGT alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Come descritto nell'Allegato 1, paragrafo 5, DGRL 9/761 del 10.11.2010, a partire dal 2001, con la promulgazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", la valutazione di impatto ambientale viene estesa anche a piani e programmi implementati o modificati dalle autorità a livello nazionale, regionale, locale, etc. (art. 1, Direttiva 2001/42/CE). Viene, in tal modo, introdotto il concetto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), concepito come processo partecipato, da esperirsi contestualmente alla promozione, all'approvazione, ovvero alla modifica di un Piano o di un Programma, finalizzato, in un'ottica di "sviluppo sostenibile", a valutare le scelte programmatiche e gestionali del territorio ed a minimizzare gli impatti correlati ad interventi di trasformazione territoriale.

I Piani e i Programmi necessitanti di preventiva sottoposizione a procedura di VAS sono elencati all'art. 3, comma 2, della Direttiva CE (essa in tal senso, specifica, espressamente, che: "Viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e programmi: a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE, o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE"); di contro, il successivo comma 3 della medesima Direttiva CE, precisa che: "Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possano avere effetti significativi sull'ambiente".

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita, a livello nazionale, dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale"<sup>1</sup>, mentre, a livello regionale, la contestualizzazione della direttiva è disciplinata dall'art. 4 della LR 11 marzo 2005, n. 12 – "Legge per il governo del territorio" - che, al fine di "promuovere lo sviluppo sostenibile dell'ambiente ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente", individua le fattispecie di Piani e Programmi - concernenti la pianificazione territoriale e la disciplina dell'uso dei suoli – da sottoporre a valutazione ambientale strategica (Piano Territoriale Regionale, Piani Territoriali di coordinamento provinciale e Piani Territoriali dei Parchi, Documento di Piano del PGT, e relative varianti).

Al fine, peraltro, di dettagliare il procedimento sotteso alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, nonché di individuare le modalità per operare la verifica di assoggettabilità, il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. VIII/351 del 13.03.2007, ha assunto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della LR 12/2005, una serie di "Indirizzi generali", da applicarsi ad integrazione di quanto al riguardo disposto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, mentre, con successivo provvedimento, la Giunta Regionale (cfr. DGRL N. VIII/6420 del 27.12.2007) ha specificato la "procedura" per operare la valutazione ambientale di Piani e Programmi, poi ripresa e integrata con successivi provvedimenti. Con la DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 la Regione Lombardia ha ridefinito la procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.

Complessivamente, il quadro di riferimento normativo sopra rappresentato, concepisce la VAS come un processo continuo, volto ad integrare e rendere coerente il processo di pianificazione e di programmazione territoriale, orientandolo verso preminenti obiettivi di sostenibilità: in tale contesto, il processo di valutazione deve accompagnare tutte le fasi di un Piano o Programma (predisposizione, approvazione e gestione), sin dalla sua ideazione.

Ciò premesso in termini generali, si rileva, che la Regione Lombardia, mediante approvazione della DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 e della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010, ha provveduto a specificare, nel dettaglio, l'ambito di applicazione della VAS, elencando le fattispecie di Piani e Programmi da sottoporre alla relativa procedura, nonché le fasi, le modalità di informazione e partecipazione della valutazione ambientale di P/P, nonché il raccordo con la normativa vigente in tema di impatto ambientale (VIA, Valutazione di Incidenza, etc.).

Ulteriormente, si dà atto che la medesima deliberazione regionale ha provveduto a regolamentare (in via integrativa a quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 152/2006) l'iter procedurale sotteso alla verifica di assoggettabilità a VAS, e ciò – in conformità con quanto disposto dal legislatore comunitario e nazionale – relativamente ai Piani ed ai Programmi "che determinano l'uso di piccole aree a livello locale" (cfr. punto 4.6, DCRL n. 351/2007); in tale contesto, la procedura di verifica di esclusione è definita come "procedimento attivato allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi possano avere effetti significativi sull'ambiente e quindi essere sottoposti alla VAS" (cfr. punto 2.2, Deliberazione regionale citata). Nel caso della variante in oggetto, infine, l'iter procedurale per pervenire all'esclusione di un Piano o un Programma da VAS è regolato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836: *"Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello*

*metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole”*

La fase di screening prevede la necessità di predisporre un “Rapporto preliminare” della proposta di Piano o Programma, idoneo ad individuare e valutare i relativi effetti (reali o potenziali) sull’ambiente e sulla salute umana (cfr. punto 5.8 DCRL n. VIII/351 del 13.3.2007 e punto 5.4 dell’Allegato 1 alla DGRL n. IX/761 del 10.11.2010).

In particolare, tale documento dovrà illustrare:

- il livello di relazione del P/P con altri progetti od attività presenti nella zona, e ciò sia in termini di dimensioni, tipologia, ubicazione ed operatività, sia in rapporto al livello di ripartizione delle risorse;
- le potenziali interferenze ed influenze del P/P, idonee ad influenzare gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, compresi quelli gerarchicamente sovraordinati;
- le relazioni del P/P con gli obiettivi ambientali generali, soprattutto in relazione al perseguimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile;
- le potenziali ricadute o problematiche ambientali correlate al P/P;
- il livello di influenza sulle componenti ambientali correlato all’attuazione del P/P, da valutarsi in applicazione dei criteri di valutazione definiti dal legislatore comunitario e statale.

Oltre a ciò, le analisi e le valutazioni - da rendere disponibili in seno alla procedura di screening - dovranno specificare:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sulle matrici ambientali, derivanti dall’attuazione delle previsioni contenute nel P/P;
- il potenziale carattere cumulativo dei suddetti effetti;
- l’eventuale livello trasfrontaliero degli effetti;
- i rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- l’entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazioni potenzialmente interessate);
- il valore e la vulnerabilità dell’area potenzialmente interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell’utilizzo intensivo del suolo;
- i potenziali effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (cfr. Allegato II alla DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007).

Il rapporto preliminare rappresenta, quindi, la base conoscitiva per la successiva conferenza di verifica, nella quale “le autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione del piano o del programma” (cfr. art. 7, comma 6, D.Lgs. 152/2006), si confrontano con “l’autorità competente all’approvazione del piano o del programma” (cfr. art. 7, comma 5, D.Lgs. 152/2006) al fine di accertare la necessità o meno di sottoporre il Piano o il Programma a valutazione ambientale strategica. Si segnala che, a norma di quanto disposto dall’art. 7, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, “Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico”.

Il paragrafo 5 dell’Allegato 1U alla 25 luglio 2012 - n. 3836 disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS nei termini che seguono:

1. Avviso di avvio del procedimento.

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento di elaborazione del P/P. Tale avviso è reso pubblico ad opera dell’autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web SIVAS e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.

2. Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione.

L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

3. Elaborazione del rapporto preliminare.

L’autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva.

4. Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica.

L’autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell’avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre il P/P al procedimento di VAS.

6. Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas. L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto "Avviso di avvio del procedimento". Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato.

Ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dal paragrafo 5.4) dell'Allegato 1 alla DGRL n. IX/761/2010 (recante: "Elaborazione del rapporto preliminare"), lo Studio andrà ad analizzare le caratteristiche della Variante al PGT, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura la variante influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi alla variante;
- la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
  - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
  - carattere cumulativo degli effetti;

- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
  - dell'utilizzo intensivo del suolo;
  - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

**Si precisa infine che la valutazione non viene condotta riferendo l'analisi alle previsioni edificatorie già contenute nel vigente PGT, di per sé già assoggettato a VAS, bensì in relazione alla sola componente di variante urbanistica.**

Tale precisazione trova fondamento nei contenuti del paragrafo 2.3, 3° comma, della DGRL n. IX/761/2010 (2. AMBITO DI APPLICAZIONE - 2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale – VAS), laddove specifica che: "In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani e i programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato".

## 5. La valutazione di dettaglio della matrice ambientale e territoriale

Il prosieguo del presente rapporto preliminare passa a definire nel dettaglio le analisi in ordine alle potenziali ricadute ambientali, predisposte in conformità alle indicazioni contenute nel "Allegato II – Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'art. 3 della Direttiva 2001/42/CE" di cui alla citata DCRL n. VIII/351/2007, approfondendo i seguenti fattori:

- inquinamento (in atmosfera, nei corpi idrici e sul suolo);
- consumo di suolo;
- consumi energetici;
- biodiversità;
- consumi idrici;
- difesa del suolo;
- qualità urbana;
- mobilità sostenibile;
- conservazione del patrimonio storico-culturale;
- miglioramento delle condizioni di vita e di crescita sociale.

L'analisi della varie componenti saranno valutate secondo i seguenti parametri:

- **impatto nullo o non significativo:** se l'azione della variante non genera alcun impatto sulla componente esaminata, oppure origina ricadute non rilevabili in misura significativa;
- **impatto presente ma mitigabile:** se l'azione della variante genera impatti teoricamente negativi che possono, però, essere ridotti o annullati attraverso l'adozione di specifiche azioni di mitigazione;
- **impatto negativo:** se l'azione della variante genera criticità o svantaggi non mitigabili;
- **impatto positivo:** se l'azione della variante produce effetti positivi in rapporto alla componente esaminata.

Al termine della scheda è indicato un giudizio sintetico che esprime:

- la compatibilità delle trasformazioni e delle misure di mitigazioni immediatamente individuate;
- i requisiti delle misure di mitigazione o compensazione ambientali;
- l'efficacia e il ruolo delle azioni o degli interventi rispetto alla sostenibilità complessiva del progetto di intervento.

## **6. Le componenti territoriali e gli elementi sensibili e vulnerabili: verifica degli impatti**

L'individuazione delle componenti e degli elementi da investigare tiene conto della varietà delle discipline coinvolte, della complessità del territorio interessato dal progetto e delle effettive ricadute derivanti dalle azioni dal medesimo contemplate. Segue la valutazione del progetto relativa alle componenti ambientali.

### **A - Acque Sotterranee e Superficiali**

L'acqua è da tutti considerata come una delle principali risorse del pianeta, ed indispensabile per tutte le attività umane. La qualità e la quantità di acqua a disposizione determina il livello di qualità della vita e dello sviluppo di una nazione. L'obiettivo principale da perseguire è quello di limitare al massimo il suo consumo, riducendo al contempo i fenomeni di contaminazione sia delle acque superficiali che quella di falda.

La valutazione prende in considerazione le azioni con effetti diretti (interventi sui corsi d'acqua, scarichi, scavi, ecc.) o indiretti (impermeabilizzazioni, spandimenti, trattamenti, ecc.) sulle acque. Sono considerati come negativi gli impatti derivanti da azioni quali lo spandimento di liquami, l'uso di diserbanti, la dispersione anche accidentale di inquinanti connessi ad attività produttive, l'artificializzazione degli alvei.

L'entità degli impatti sulle acque sotterranee dipende dalla vulnerabilità dell'acquifero e dalla presenza di bersagli a valle del flusso. Quella sulle acque superficiali dipende ad esempio dalla tipologia di scarico e dalle sue caratteristiche.

### **Indicazioni relative al progetto in esame**

La variante non introduce trasformazioni edilizie diverse da quelle già previste dal PGT vigente, limitandosi ad una più puntuale analisi dello stato di fatto ed ad introdurre previsioni normative più attente alla salvaguardia ed al recupero del patrimonio edilizio esistente. Non prevede inoltre interventi diretti sugli alvei o sulle sponde dei corsi d'acqua; non prevede altresì spandimenti di liquami e trattamenti delle acque reflue.

Se ne deduce pertanto che la variante proposta quindi non introduce nuovi elementi rispetto alle previsioni di piano che possono incidere in senso peggiorativo sul regime delle acque superficiali e/o sotterranee.

**L'impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO**

### **B - Flora e Fauna, Rete Ecologica**

La presenza di animali stanziali o migratori in un dato ambito territoriale, la flora che caratterizza un ambiente naturale o antropizzato, le connessioni ecologiche che consentono la comunicazione tra i vari habitat, costituiscono elementi del paesaggio che devono essere assolutamente valorizzati e tutelati.

La valutazione tiene conto degli effetti indotti che incrementano o riducono, migliorano o peggiorano, gli habitat naturali e le relative connessioni ecologiche. Sono considerate ad impatto negativo le azioni che comportano la riduzione di aree boscate e arbustive o la loro frammentazione, la banalizzazione del territorio agricolo con riduzione o impoverimento del patrimonio vegetale, l'artificializzazione delle sponde, l'edificazione (o la realizzazione di infrastrutture) in prossimità di ambiti ad elevata naturalità (come tali inseriti in Parchi regionali, ovvero in aree considerate "sensibili" dal Piano Paesistico Regionale e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale). L'entità dell'impatto è legata al livello di sensibilità o vulnerabilità del contesto naturale.

#### **Indicazioni relative al progetto in esame**

La variante non modifica il peso insediativo di piano e non determina consumo di suolo. Come si evince dal capitolo 2 il territorio comunale non è interessato né da aree di primo livello della RER (aree prioritarie per la biodiversità), né da corridoi ecologici di rilevanza regionale. La variante non riduce gli ambiti boscati e non prevede edificazioni o infrastrutture in aree ecologicamente sensibili.

Se ne deduce pertanto che l'incidenza della variante sulla componente "flora e fauna" può considerarsi non significativa.

#### **L'impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO**

### **C – Rumore**

La valutazione misura e giudica la vivibilità e la qualità ambientale dei luoghi a più diretto contatto con le fonti ove si riscontra un elevato grado di esposizione da parte della popolazione. Hanno un potenziale impatto negativo gli insediamenti industriali e terziario direzionali a prevalente componente commerciale, e quelli che in generale comportano un significativo aumento del traffico veicolare, non compatibile con la maglia viabilistica esistente e/o in progetto.

#### **Indicazioni relative al progetto in esame**

La variante non introduce attività o destinazioni che possano comportare incrementi qualitativi e quantitativi dell'inquinamento acustico. Trascurabile risulta la variazione di peso insediativo per cui anche il rumore indotto dal traffico veicolare non subirà incrementi rispetto allo stato di fatto.

## **L'impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO**

### **D – Aria**

La qualità dell'aria è uno dei principali fattori determinanti una buona qualità della vita e dell'ambiente che ci circonda. L'inquinamento atmosferico rappresenta un significativo fattore di pressione antropica sull'ecosistema. La valutazione tiene conto delle azioni locali nella consapevolezza che vi sono azioni esterne sulle quali il progetto non può incidere.

Sono ritenute negative le azioni che incrementano le fonti di inquinamento (insediamenti e traffico veicolare) e che aumentano le concentrazioni puntuali rispetto al grado di esposizione della popolazione.

#### **Indicazioni relative al progetto in esame**

Come già sottolineato il peso insediativo non subisce sostanziali variazioni e pertanto lo stesso vale per l'inquinamento atmosferico indotto dal traffico veicolare. Non vengono introdotte destinazioni tali da generare un impatto sulla componente atmosferica della matrice ambientale.

## **L'impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO**

### **E– Difesa del Suolo**

Ogni nuovo intervento di trasformazione deve essere attentamente valutato in rapporto ai fenomeni di vulnerabilità territoriali riscontrabili. L'attenzione a questa componente del sistema ambiente ha trovato negli ultimi anni grande vigore a seguito del ripetersi di fenomeni di dissesto idrogeologico sempre più frequenti e diffusi sul territorio nazionale.

Risulta perciò indispensabile per garantire la sicurezza delle trasformazioni, l'analisi della componente geologica ed idrogeologica estesa anche ad un intorno significativo dell'ambito di intervento.

#### **Indicazioni relative al progetto in esame**

La variante non prevede interventi che possano determinare nuovo consumo di suolo, né determina la riduzione di aree boscate e/o interventi sugli alvei fluviali e sulle sponde. Al contrario, l'attenta indagine operata sull'edificato sparso in zona agricola e la relativa normativa prescrittiva, sono finalizzate a garantire un effettivo presidio territoriale alla porzione di territorio comunale a destinazione agricola e forestale parzialmente interessato da criticità di carattere geologico e idrogeologico.

## **L'impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO**

## **F – Consumo di Suolo**

Un altro principale fattore di pressione antropica sull'ambiente è rappresentato dall'occupazione di nuovo suolo libero. Nello specifico, considerando il suolo come risorsa limitata e non riproducibile, ogni progetto umano dovrà tendere alla minimizzazione del consumo di nuovo suolo, in rapporto alla effettiva necessità della trasformazione proposta. Altro elemento di valutazione deve essere ricercato nella qualità di suolo che viene occupato, dando maggior valore agli ambiti con valenza agricola (in particolare quella produttiva) alle aree naturali o caratterizzate da importanti elementi di biodiversità, al territorio paesaggisticamente rilevante.

Altro elemento di analisi è determinato dalla localizzazione delle aree oggetto di intervento rispetto all'urbanizzato esistente (saturazione edilizia), della qualità degli interventi (corretto utilizzo della risorsa), da analizzarsi in rapporto alle previsioni edificatorie, già eventualmente riconosciute dagli strumenti urbanistici vigenti. Vengono valutati in modo negativo gli interventi di frammentazione dell'edificato, di conurbazione lungo le direttrici viabilistiche, di saldatura delle frazioni, e più in generale tutti quegli interventi che prevedono la sottrazione di territorio agricolo alla loro funzione primaria.

### **Indicazioni relative al progetto in esame**

Il consumo di suolo determinato dalla variante urbanistica può considerarsi irrilevante.

### **L'impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO**

## **G – Mobilità**

Il complesso sistema della mobilità prevede differenti mezzi di trasporto e modalità di utilizzo.

Oggetto della presente analisi sono le varie forme usate per il trasporto ed in particolare i flussi generati. Le azioni che vengono giudicate negativamente sono quelle che comportano un aumento rilevante dei flussi di traffico veicolare prevalentemente privato, non considerato compatibile con il sistema attuale e di previsione delle infrastrutture viabilistiche dell'ambito di riferimento, o comunque senza adeguate previsioni di ricorso, per la nuova esigenza di trasporto, a modalità alternative quali mezzi di servizio pubblico o mobilità dolce (piste ciclopedonali).

Sono giudicati negativamente gli interventi che prevedono un incremento significativo del traffico veicolare privato in ambiti caratterizzati da una evidente carenza della rete infrastrutturale viabilistica. Sono al contrario da ritenersi positivi quegli interventi che implementano la capacità di deflusso del sistema viabilistico con novità sulla rete di sistema o che prevedano il potenziamento della rete di mobilità dolce.

### **Indicazioni relative al progetto in esame**

Il peso insediativo complessivo rimane nel complesso invariato e dunque la variante non determinerà incrementi del traffico veicolare.

Non sono previsti interventi sulla viabilità.

**L'impatto si può dunque considerare NON SIGNIFICATIVO**

### **H – Sistema Urbano, Patrimonio Culturale, Paesaggio**

Ogni intervento determina delle modificazioni rispetto ai sistemi urbani nei quali è inserito, con particolari conseguenze rispetto agli elementi che già presentano le maggior criticità o che per loro natura costituiscono le componenti più esposte ed a rischio di degrado, quali il sistema del Patrimonio culturale e del Paesaggio.

La valutazione prende in considerazione in quale modo l'intervento proposto può condizionare l'integrità del sistema sia in senso generale che, in caso di particolari emergenze storiche o paesaggistiche, in rapporto a specifici elementi di rilievo identificabili.

Sono giudicati negativamente gli interventi incoerenti con le caratteristiche dei luoghi, che non ne valorizzano le potenzialità e le peculiarità, che riducono la riconoscibilità e l'identità culturale.

### **Indicazioni relative al progetto in esame**

La variante non introduce nuove trasformazioni edilizie oltre a quelle già previste dal PGT vigente, limitandosi ad una più puntuale analisi dello stato di fatto. Inoltre la variante introduce previsioni normative più attente alla salvaguardia ed al recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alla normativa, molto generica, del PGT vigente. Prevede infine, per quanto concerne i nuclei di antica formazione, un abaco degli elementi architettonici tipici del contesto storico e materico, finalizzato a fornire indicazioni tipologiche e formali utili alla definizione degli interventi di riqualificazione.

**L'impatto si può dunque considerare POSITIVO**

### **I – Economia locale**

L'efficienza dell'economia locale per una comunità territoriale è uno dei fattori primari della qualità della vita. Raggiungere un sistema economico che consenta la piena occupazione in coerenza con gli altri sistemi territoriali strutturali (urbano, paesaggistico, ambientale, dei servizi ecc.) è l'obiettivo a cui tendere. La valutazione considera le azioni che producono risorse o avviano iniziative imprenditoriali con riflessi diretti o indiretti sulla crescita delle aziende o degli occupati a livello locale. Sono valutate

negativamente le azioni che hanno effetti riduttivi sul sistema occupazionale, che determinano la riduzione o delocalizzazione delle attività insediative. Sono altresì considerati in modo non positivo gli interventi che, sebbene migliorino il sistema economico, determinino conseguenze fortemente negative sugli altri sistemi territoriali senza prevedere le adeguate misure di mitigazione o compensazione.

#### **Indicazioni relative al progetto in esame**

La variante non determina alcuna incidenza sull'economia locale.

**L'impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO**

#### **L – Popolazione**

La popolazione residente in una comunità, rappresenta l'elemento più sensibile di tutti i fattori fino a questo punto analizzati. È infatti sulla popolazione residente che si riversano principalmente tutti gli effetti generati dalle trasformazioni edilizie che vengono operate sul territorio, in termini di miglioramento della qualità edilizia urbana, dello sviluppo delle opportunità lavorative e culturali, dell'accrescimento in generale della condizioni lavorative e quindi della qualità della vita.

Sono considerate negative le trasformazioni che aumentano il livello di degrado urbano e sociale, riducono gli spazi a disposizione dei cittadini, aumentano il grado in generale di esposizione al rischio; che producono limitazioni irreversibili e quindi non sostenibili, che aumentano opportunità e possibilità alle generazioni presenti a discapito di quelle future.

#### **Indicazioni relative al progetto in esame**

Rispetto alle previsioni del PGT la variante non introduce modificazioni che possano incidere sulla salute dei cittadini o che possano configurarsi come fattori di degrado sociale o urbano. Al contrario, la variante va nella direzione di favorire la riqualificazione dell'edificato sparso e dei nuclei di antica formazione, favorendo così il senso di appartenenza della cittadinanza ai luoghi di valore storico.

**L'impatto si può considerare nel complesso NON SIGNIFICATIVO**

#### **M – Sistema dei servizi**

La dotazione complessiva dei servizi di una comunità locale è un altro importante fattore che ne determina la qualità della vita complessiva. Un intervento di trasformazione può causare un peggioramento della qualità dei servizi sia quando determina un aumento dei potenziali fruitori degli stessi che quando genera il peggioramento delle condizioni al contorno delle infrastrutture destinate a tali scopi.

Pertanto sono da considerarsi negativi gli interventi che producono un aumento del peso insediativo complessivo senza un contestuale potenziamento delle infrastrutture e dei servizi direttamente associabili alle nuove funzioni insediate. Al contrario sono da valutarsi in senso positivo gli interventi che prevedano un complessivo miglioramento della qualità dei servizi in rapporto superiore all'incremento del peso insediativo generato.

**Indicazioni relative al progetto in esame**

Come più volte specificato il peso insediativo nel complesso non subisce variazioni rispetto al PGT vigente e ciò non comporta la necessità di incrementare le aree per attrezzature e servizi.

**L'impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO**

## 7. La Matrice di impatto delle azioni e valutazione complessiva dell'intervento – conclusioni

Di seguito è riportata una matrice d'impatto complessivo delle singole componenti investigate in rapporto alle azioni delle trasformazioni territoriali previste.

La matrice consente, a tutti gli enti invitati ad esprimere il proprio parere circa la necessità di assoggettamento a Vas del progetto proposto, una immediata verifica degli impatti attesi, ed eventualmente mitigati e/o compensati.

<b>MATRICE DI IMPATTO</b>				
		AZIONI DELLA TRASFORMAZIONE	MITIGAZIONI O COMPENSAZIONI AGGIUNTIVE NECESSARIE	
COMPONENTI DEI SISTEMI TERRITORIALI	A	ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI	<b>NS</b>	-
	B	FLORA, FAUNA, RETE ECOLOGICA	<b>NS</b>	-
	C	RUMORE	<b>NS</b>	-
	D	ARIA	<b>NS</b>	-
	E	DIFESA DEL SUOLO	<b>NS</b>	-
	F	CONSUMO DI SUOLO	<b>NS</b>	-
	G	MOBILITA'	<b>NS</b>	-
	H	SISTEMA URBANO, PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGIO	<b>P</b>	-
	I	ECONOMIA LOCALE	<b>NS</b>	-
	L	POPOLAZIONE	<b>NS</b>	-
	M	SISTEMA DEI SERVIZI	<b>NS</b>	-

<b>P</b>	<b>IMPATTO POSITIVO</b> - l'azione del Piano Attuativo produce effetti positivi in rapporto alla componente esaminata
<b>N</b>	<b>IMPATTO NEGATIVO</b> - l'azione del Piano Attuativo genera criticità o svantaggi non mitigabili
<b>NS</b>	<b>IMPATTO Nullo O NON SIGNIFICATIVO</b> - l'azione del Piano Attuativo non genera alcun impatto sulla componente esaminata, oppure origina ricadute non rilevabili in misura significativa
<b>NM</b>	<b>IMPATTO NEGATIVO MITIGABILE</b> - l'azione del Piano Attuativo genera impatti teoricamente negativi che possono, però, essere ridotti o annullati attraverso l'adozione di specifiche azioni di mitigazione

Quanto premesso consente quindi di affermare che, la proposta di variante n. 1 al PGT risulta compatibile con i caratteri territoriali presenti nel quadrante territoriale di riferimento, rispetto alle componenti ambientali investigate.

Alla luce delle analisi e considerazioni sopra riportate si propone pertanto di non sottoporre a procedura VAS la variante al Piano di Governo del Territorio in oggetto.